



REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO

anno 2023 / numero XX

INDICE

PARTE I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Fonti legislative	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 – Ambito di applicazione.....	4
Articolo 4 – Esclusioni.....	4
Articolo 5 – Casi di esclusione.....	4
Articolo 6 – Pubblicazione del prospetto informativo obbligatorio	5
Articolo 7 – Rivendita successiva dei prodotti finanziari	5
Articolo 8 – Pubblicazione di documenti informativi diversi.....	6
Articolo 9 – Diritto di recesso.	6
PARTE II PROSPETTO INFORMATIVO	7
Articolo 10 – Struttura del prospetto informativo.	7
Articolo 11 – Informazioni supplementari	8
Articolo 12 – Attestazione dei soggetti responsabili.	8
PARTE III PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO	9
Articolo 13 – Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto	9
Articolo 14 – Procedura e termini di autorizzazione	9
Articolo 15 – Supplementi del prospetto informativo.....	10
Articolo 16 – Criteri per la valutazione	10
Articolo 17 – Pubblicazione del prospetto informativo.....	11
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	13
Articolo 18 – Regime di modifica degli allegati.....	13
Articolo 19 – Abrogazioni.....	13
Articolo 20 – Norme transitorie.....	13
Allegato I.....	14
Allegato II	16
Allegato III.....	18
Allegato IV.....	21

PARTE I

DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Fonti legislative

1. Il presente Regolamento rientra nel novero dei provvedimenti di cui all'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165 ed è attuativo della Parte III della stessa legge.
2. I poteri regolamentari della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sulle funzioni di vigilanza e di tutela degli investitori trovano la propria fonte legislativa anche nell'articolo 33 della Legge 29 giugno 2005, n. 96.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:
 - a) "BCSM": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
 - b) "clienti professionali": soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del Regolamento BCSM n. 2006-03;
 - c) "collocatore": soggetto autorizzato all'esercizio nella Repubblica di San Marino delle attività riservate di cui alle lettere D5 e/o D6 dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 che promuova presso il pubblico dei risparmiatori in San Marino la sottoscrizione di prodotti finanziari;
 - d) "emittente": una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere prodotti finanziari, così come sotto definiti, e che assuma la qualità di debitore nella fase in cui nasce il rapporto obbligatorio connesso al prodotto finanziario;
 - e) "intermediario finanziario": banca o impresa di investimento ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
 - f) "LISF": Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
 - g) "offerente": qualsiasi soggetto che intenda effettuare in territorio sammarinese una sollecitazione all'investimento;
 - h) "prodotti finanziari": strumenti finanziari di cui all'Allegato 2 alla LISF e ogni altra forma di investimento avente natura finanziaria¹, rinvenibile nella compresenza di: un impiego di capitale, un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria, l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale. Non costituiscono quindi prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari e le cripto attività (o asset virtuali²) che non siano qualificabili come strumenti finanziari;
 - i) "sollecitazione all'investimento": ogni offerta, invito, o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari.

¹ Vedasi <https://www.consob.it/web/area-pubblica/scheda-3>

² Vedasi art.1, comma 1, lettera b-bis, della Legge 92/2008

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.
3. Nei successivi articoli del presente regolamento le parole che richiamano le presenti definizioni sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

Articolo 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le SOLLECITAZIONI ALL'INVESTIMENTO che hanno luogo nel territorio della Repubblica di San Marino, sia che siano finalizzate alla sottoscrizione del PRODOTTO FINANZIARIO e quindi condotte ad opera dell'EMITTENTE o di un INTERMEDIARIO FINANZIARIO che agisca da COLLOCATORE, sia che siano finalizzate alla successiva vendita del PRODOTTO FINANZIARIO e condotte da qualunque OFFERENTE, fermo restando che in tali casi il ricorso alla SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO è consentito unicamente agli INTERMEDIARI FINANZIARI o, limitatamente ai PRODOTTI FINANZIARI di propria emissione, all'EMITTENTE.

Articolo 4 – Esclusioni

1. In forza dell'articolo 106, comma 2, della LISF, la SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO è esclusa quando offerte, inviti o messaggi finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di PRODOTTI FINANZIARI:

- a) siano rivolte ai soli CLIENTI PROFESSIONALI;
- b) siano rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello di cui al successivo articolo 5;
- c) siano di ammontare complessivo non superiore a quello stabilito al successivo articolo 5;
- d) abbiano ad oggetto PRODOTTI FINANZIARI emessi o garantiti dalla Repubblica di San Marino.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, della LISF, il presente Regolamento non si applica alla SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO:

- a) quando rivolta ai soli azionisti o esponenti aziendali dell'EMITTENTE;
- b) quando abbia ad oggetto PRODOTTI FINANZIARI emessi o garantiti da BCSM o da Enti e Aziende del Settore Pubblico Allargato della Repubblica di San Marino;
- c) il valore nominale unitario dei PRODOTTI FINANZIARI, o il corrispettivo minimo acquistabile per ogni investitore, sia di almeno 100.000,00 (centomila) euro;
- d) in tutti i casi previsti dall'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m..

Articolo 5 – Casi di esclusione

1. In forza dell'articolo 106, comma 2, lettere b) e c), della LISF non costituiscono SOLLECITAZIONI ALL'INVESTIMENTO le offerte, inviti o messaggi promozionali finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di PRODOTTI FINANZIARI, qualora rispettivamente:

- a) siano rivolte a un numero di soggetti (persone fisiche e giuridiche) diversi dai CLIENTI PROFESSIONALI, non superiore a 150 (centocinquanta), a condizione che tale circostanza sia espressamente indicata nei

documenti informativi e nelle offerte, inviti o messaggi promozionali comunque diffusi, unitamente ai criteri per l'individuazione dei destinatari;

- b) il corrispettivo di PRODOTTI FINANZIARI emessi dal singolo EMITTENTE sia di ammontare inferiore a 1.000.000,00 (un milione) di euro, riferito a ogni singola emissione.

2. L'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non si applica inoltre nei casi di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) 2017/1129, previsti:

- al paragrafo 4, lettere e), f), g), h) e i)
- al paragrafo 5, lettere a), b), c) d), e), f), g), h) e j)
- ai paragrafi 6, 6bis e 6 ter.

3. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto quote di fondi comuni di investimento, si rinvia alle specifiche disposizioni stabilite nel Regolamento di BCSM n. 2006-03.

Articolo 6 – Pubblicazione del prospetto informativo obbligatorio

1. Qualunque SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO in territorio sammarinese è subordinata alla preventiva autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di BCSM.

2. La domanda di autorizzazione di cui al precedente comma, con allegato il prospetto informativo destinato alla pubblicazione redatto secondo i criteri indicati nella Parte II del presente Regolamento, deve essere presentata dall'INTERMEDIARIO FINANZIARIO incaricato del servizio di collocamento ovvero direttamente dall'EMITTENTE qualora trattasi di persona giuridica sammarinese e la SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO avvenga unicamente presso la propria sede legale o le proprie dipendenze in territorio, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, della LISF.

3. Ai sensi dell'articolo 111 della LISF, il prospetto informativo approvato da autorità competente di Stato membro dell'U.E., è riconosciuto nella Repubblica di San Marino qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) il prospetto medesimo risulti pubblicato sul sito internet dell'autorità competente dello Stato membro della U.E. oppure pervenga a BCSM dalla predetta autorità il certificato di approvazione attestante che il prospetto medesimo è stato redatto conformemente al Regolamento (UE) n. 2017/1129 e s.m.;
- b) il prospetto medesimo sia redatto in lingua italiana o inglese.

Articolo 7 – Rivendita successiva dei prodotti finanziari

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano anche alla rivendita successiva da parte di INTERMEDIARI FINANZIARI in territorio sammarinese di PRODOTTI FINANZIARI, qualora, non ricorrendo alcuna delle cause di esclusione di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la rivendita medesima sia da qualificare quale SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO, a prescindere dalla circostanza che tale qualificazione ricorresse anche in fase di emissione/collocamento.

2. Non è obbligatoria la pubblicazione di un prospetto aggiuntivo nelle rivendite successive di PRODOTTI FINANZIARI qualora sia disponibile un prospetto redatto in lingua italiana o inglese, ancora valido ai sensi dell'articolo 14 comma 5, e l'EMITTENTE o i soggetti responsabili della redazione del prospetto, di cui all'articolo 12, dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.

Articolo 8 – Pubblicazione di documenti informativi diversi

1. Quando un'offerta al pubblico di PRODOTTI FINANZIARI esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento o è esentata dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, l'OFFERENTE può comunque redigere volontariamente un prospetto informativo, conforme a quanto disposto dal presente regolamento.

2. Qualora il prospetto di cui al precedente comma venga comunque sottoposto all'approvazione della BCSM, all'approvazione stessa consegue l'applicazione di tutti i diritti e gli obblighi previsti per un prospetto informativo redatto obbligatoriamente, nonché di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Il prospetto redatto ai sensi del presente articolo che non venga approvato dalla BCSM è denominato semplicemente "relazione illustrativa accompagnatoria" e può essere oggetto di pubblicazione purché venga data in essa, con adeguata evidenza grafica, l'avvertenza che *"il [presente] documento non è approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino."*

Articolo 9 – Diritto di recesso.

1. In forza del combinato disposto dell'articolo 108, comma 4, e dell'articolo 64, commi 5 e 6, della LISF, il risparmiatore che ha aderito a una SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO ha diritto di recedere mediante comunicazione scritta da inviare all'OFFERENTE entro sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione alla SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO o dall'eventuale pubblicazione obbligatoria di supplemento al prospetto informativo di cui al seguente articolo 15. La comunicazione del risparmiatore deve indicare le modalità per la restituzione delle somme dovute.

2. Qualora la notizia del recesso pervenga all'OFFERENTE prima della data di regolamento, l'esercizio del diritto di recesso non potrà comportare spese a carico del recedente. Qualora invece la notizia del recesso pervenga all'OFFERENTE successivamente alla data di regolamento, l'OFFERENTE restituisce al recedente le somme relative al valore nominale del capitale investito, con facoltà di trattenere parte delle somme a titolo di commissioni o spese amministrative, a condizione che queste siano state analiticamente indicate nel modulo di adesione alla SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO.

3. L'esistenza del diritto di recesso e le modalità per il suo esercizio devono essere espressamente indicate nel modulo di adesione alla SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO. In mancanza, il contratto è nullo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 della LISF.

PARTE II

PROSPETTO INFORMATIVO

Articolo 10 – Struttura del prospetto informativo.

1. Il prospetto informativo è un unico documento, redatto in lingua italiana, ed è composto dalle seguenti tre parti:
 - a) NOTA DI SINTESI che fornisce le informazioni principali di cui gli investitori necessitano per comprendere la natura ed i rischi dell'emittente, del garante e dei PRODOTTI FINANZIARI che sono offerti, come da modello standard di cui all'allegato I;
 - b) NOTA INFORMATIVA che contiene le condizioni definitive dell'offerta cioè le informazioni, le caratteristiche ed i rischi connessi ai PRODOTTI FINANZIARI che verranno offerti, come da modello standard di cui all'allegato II;
 - c) DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE che fornisce informazioni approfondite sull'EMITTENTE, descrive la sua attività ed i rischi ad essa connessi e presenta informazioni di maggior dettaglio sugli eventuali garanti, come da modello standard di cui all'allegato III;
 - d) MODULO DI ADESIONE da utilizzare per la sottoscrizione del PRODOTTO FINANZIARIO, anche ai fini di cui al precedente articolo 9, come da modello standard di cui all'allegato IV.
2. Il prospetto informativo contiene le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dei PRODOTTI FINANZIARI e degli EMITTENTI, sono necessarie affinché i risparmiatori possano procedere ad una valutazione con fondato giudizio:
 - a) sui PRODOTTI FINANZIARI oggetto della SOLLECITAZIONE e i relativi diritti;
 - b) sulla situazione patrimoniale, i risultati economici, la situazione finanziaria e le prospettive dell'attività dell'EMITTENTE, e degli eventuali garanti, anche in seguito all'emissione;
 - c) sui rischi legati ai PRODOTTI FINANZIARI e all'EMITTENTE.
3. Il prospetto informativo è redatto in maniera accurata e tutte le informazioni contenute sono presentate in forma e con un linguaggio chiaro e facilmente analizzabile e comprensibile, tenendo conto della finalità rappresentata al comma precedente e per quanto possibile semplificando i tecnicismi.
4. Il prospetto informativo è presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura ed ha caratteri di dimensione leggibile, comunque superiore a 3,5 millimetri. Fatto salvo per quanto previsto al comma seguente, nella scelta dei colori, occorre verificare che il prospetto non divenga difficilmente leggibile quando stampato o fotocopiato in bianco e nero.
5. Il livello di rischio del prodotto finanziario è indicato anche attraverso l'utilizzo di eventuali *legal design* e di una legenda dai colori semaforici: ad ogni fattore di rischio presentato nella Nota di Sintesi è associato un bollino (del diametro di almeno 10 mm) che a seconda del livello riconosciuto per il PRODOTTO FINANZIARIO presentato

dovrà assumere un colore diverso (verde per rischio basso, azzurro per rischio medio basso, giallo per rischio medio, arancione per rischio medio alto e rosso per il rischio alto).

6. La nota di sintesi deve avere una lunghezza massima di 7 facciate di foglio A4, con almeno 2 centimetri di margine per ciascun lato.

7. Le condizioni definitive dell'offerta forniscono le informazioni relative al PRODOTTO FINANZIARIO, in particolare indicandone le caratteristiche quantitative, i rischi collegati alla sottoscrizione ed al possesso, il regime di circolazione, la quotazione ed il mercato secondario, il rimborso e l'eventuale possibilità di mancato rimborso.

8. Il prospetto informativo potrà contenere informazioni "mediante riferimento" nelle modalità previste all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.. Riferimento obbligatorio è invece quello inerente gli estremi della preventiva autorizzazione alla pubblicazione ottenuta dalla BCSM.

Articolo 11 – Informazioni supplementari

1. Per particolari tipologie di PRODOTTI FINANZIARI la BCSM può richiedere che il prospetto informativo contenga dati supplementari rispetto a quelli presentati nei precedenti articoli.

Articolo 12 – Attestazione dei soggetti responsabili.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 137 della LISF, al prospetto informativo è allegata una attestazione dei soggetti responsabili (nel caso di persone giuridiche coincidenti con il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale) della redazione del prospetto informativo che certifichi che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

PARTE III

PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Articolo 13 – Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto

1. Gli OFFERENTI devono presentare istanza alla BCSM per ottenere, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, della LISF, l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo.
2. Le domande di autorizzazione di cui al precedente comma 1 sono sottoscritte dal legale rappresentante o da un suo delegato, sono indirizzate alla BCSM e redatte in lingua italiana. Qualora siano allegati documenti o certificazioni in altra lingua, diversa dall'inglese, deve essere fornita apposita traduzione giurata in italiano.
3. Le domande di autorizzazione devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) bozza del prospetto informativo redatta conformemente ai criteri indicati negli articoli precedenti;
 - b) copia della delibera assunta dai competenti organi societari dell'EMITTENTE con la quale è stata decisa l'emissione e la relativa SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO;
 - c) qualora l'EMITTENTE non sia un INTERMEDIARIO FINANZIARIO sammarinese, copia degli ultimi due bilanci approvati e certificati da una società di revisione;

Articolo 14 – Procedura e termini di autorizzazione

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la necessaria documentazione, la BCSM comunica all'OFFERENTE le proprie decisioni relative all'autorizzazione per la pubblicazione del prospetto informativo.
2. Le domande si intendono ricevute nel giorno in cui sono state consegnate, come attestato dalla ricevuta rilasciata dalla BCSM, ovvero nel giorno in cui sono pervenute alla BCSM per lettera raccomandata a.r. ovvero raccomandata elettronica T-notice/PEC.
3. Qualora la BCSM accerti che la bozza di prospetto informativo necessiti di modifiche, o siano necessarie informazioni o documentazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'OFFERENTE. La bozza modificata, o le informazioni o la documentazione supplementare, va inoltrata alla BCSM con le modalità di cui al precedente comma 2 entro trenta giorni a pena di decadenza della domanda. Il termine per la comunicazione di cui al primo comma riprende interamente a decorrere dal giorno in cui perviene a BCSM la bozza di prospetto modificata.
4. Ai sensi dell'articolo 38 comma 6 della LISF, contro tutti i provvedimenti di BCSM è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989, n. 68 e s.m..

5. Il prospetto informativo rimane valido per 12 mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini della pubblicazione per la SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO, purché sia integrato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 15. In assenza di pubblicazione entro il termine previsto, occorre avviare una nuova istanza autorizzativa.

Articolo 15 – Supplementi del prospetto informativo

1. Nel caso in cui intervengano successive variazioni alle informazioni riportate nella nota di sintesi del prospetto informativo, o in ogni caso in cui emergano errori o imprecisioni nelle informazioni comunque contenute nel prospetto informativo che abbiano rilevanza sostanziale (esclusi errori di mera forma), è necessaria la pubblicazione di un supplemento al prospetto informativo per la quale deve essere richiesta autorizzazione ai sensi e nei termini stabiliti all'articolo precedente.

Articolo 16 – Criteri per la valutazione

1. La BCSM autorizza la pubblicazione del prospetto informativo nei termini indicati dopo aver verificato la completezza, la comprensibilità e la coerenza delle informazioni contenute nel documento.

2. Per verificare la completezza delle informazioni contenute nella bozza di prospetto informativo, la BCSM valuta che la stessa sia redatta in conformità alle disposizioni del presente regolamento, tenuto conto del tipo di PRODOTTO FINANZIARIO e della categoria di EMITTENTE.

3. Per verificare la comprensibilità delle informazioni contenute nella bozza del prospetto informativo, la BCSM valuta in particolare:

- a) la chiarezza e il livello di dettaglio dell'indice;
- b) l'assenza di ripetizioni;
- c) il raggruppamento delle informazioni correlate;
- d) la conformità dei caratteri utilizzati agli standard di leggibilità di cui sopra;
- e) l'idoneità della struttura ad una facile comprensione del contenuto del documento da parte dei risparmiatori;
- f) la presenza di definizioni delle componenti di formule matematiche e, se del caso, della chiara indicazione della struttura del prodotto;
- g) la chiarezza del linguaggio utilizzato;
- h) la presenza di una descrizione chiara della natura delle operazioni dell'EMITTENTE e le sue principali attività;
- i) la presenza di una chiara terminologia, specificatamente legata al PRODOTTO FINANZIARIO;
- l) l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione già ottenuta da omologhe autorità di altre giurisdizioni.

4. Per controllare la coerenza delle informazioni contenute nella bozza di prospetto informativo da autorizzare la BCSM valuta in particolare:

- a) l'assenza di incongruenze sostanziali tra i diversi elementi di informazione in essa forniti, comprese tutte le informazioni riportate "mediante riferimento";
- b) che i rischi significativi e specifici riportati nelle varie parti del documento siano inclusi nella sezione relativa ai fattori di rischio e che siano correttamente segnalati al risparmiatore anche mediante l'utilizzo di bollino semaforico di colore coerente;
- c) che le informazioni della nota di sintesi siano in linea con le informazioni contenute in altre parti della bozza di prospetto;
- d) che gli importi presentati nel documento analitico sull'EMITTENTE corrispondano a quelli contenuti nei bilanci o nelle segnalazioni di vigilanza e che tutto sia in linea con la strategia comunicata dall'EMITTENTE;
- e) la coerenza della situazione gestionale e finanziaria con le informazioni finanziarie, la descrizione dell'attività dell'EMITTENTE e la descrizione dei fattori di rischio contenute nella bozza di prospetto.

5. La BCSM valuta i prospetti anche alla luce dei seguenti criteri relativi alle caratteristiche dei PRODOTTI FINANZIARI:

- a) qualora la determinazione del rendimento sia legata a parametri esterni (quali indici, panieri, ecc.), definiti ai sensi degli articoli 19 e 20 del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8, questi devono essere oggettivi, verificabili e agevolmente conoscibili. A tali fini rileva che i criteri per l'individuazione del parametro, e per l'eventuale modifica durante la vita del PRODOTTO FINANZIARIO, siano predeterminati sin dal momento dell'avvio della SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO, non dipendano dalla mera volontà dell'EMITTENTE, possano essere agevolmente verificati e ricostruiti sulla base di fonti informative aventi caratteristiche di terzietà e ampia diffusione, specificate nel prospetto informativo;
- b) qualora il parametro individuato possa determinare alla scadenza, in tutto o in parte, il mancato rimborso del capitale investito, tale circostanza deve essere visivamente evidenziata sia nella nota di sintesi di cui all'articolo 10, sia nel modulo di adesione alla SOLLECITAZIONE.

6. I fattori di rischio rappresentati nel prospetto informativo devono fornire descrizioni chiare, essere pertinenti rispetto ai rischi specifici relativi all'EMITTENTE, al PRODOTTO FINANZIARIO e all'eventuale garante e dimostrare chiaramente la rilevanza del rischio stesso.

7. Nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo la BCSM valuta altresì la conformità del prospetto informativo ai principi ed i ai criteri di maggior dettaglio di cui al Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m., al Regolamento Delegato (UE) 2019/979 del 14 marzo 2019 e del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 del 14 marzo 2019.

Articolo 17 – Pubblicazione del prospetto informativo.

1. Ottenuta l'autorizzazione alla pubblicazione di cui all'articolo 13, l'OFFERENTE è tenuto al deposito presso la BCSM del prospetto informativo autorizzato, entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla

comunicazione di autorizzazione, e deve provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet quanto prima e comunque non più tardi dell'inizio della SOLLECITAZIONE.

2. Nel caso in cui l'OFFERENTE sia un COLLOCATORE, gli obblighi di pubblicazione competono ad esso.

3. L'OFFERENTE mette a disposizione dei risparmiatori che ne facciano richiesta copia cartacea del prospetto informativo.

4. La BCSM renderà pubblico il prospetto autorizzato sul proprio sito internet (www.bcsm.sm) entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di autorizzazione alla pubblicazione.

BOZZA IN CONSULTAZIONE

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 – Regime di modifica degli allegati.

1. Gli Allegati del presente regolamento sono modificabili tramite la mera pubblicazione della versione aggiornata sul sito internet della BCSM (www.bcsm.sm) con evidenza della data di decorrenza della modifica.

Articolo 19 – Abrogazioni.

1. In forza dell'articolo 157, comma 5, della LISF, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'applicazione degli articoli 7 e 8 della Legge 25 febbraio 1986 n. 24, già abrogata dall'articolo 157, comma 1 della LISF medesima.

Articolo 20 – Norme transitorie.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2023, per cui le disposizioni qui contenute trovano applicazione unicamente per le richieste di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo pervenute alla BCSM a decorrere dalla medesima data.

NOTA DI SINTESI

SEZIONE I

- a) la denominazione dei prodotti finanziari e il codice internazionale di identificazione (ISIN);
- b) l'identità e i dati di contatto dell'emittente, compreso il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI);
- c) l'identità e i dati di contatto dell'offerente, compreso il suo LEI;
- d) i dati di contatto di BCSM;
- e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto emesso da BCSM.

La Nota di sintesi deve riportare le seguenti avvertenze:

- a) che *“La presente Nota di Sintesi va letta come una introduzione al prospetto”*;
- b) che *“Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo.”*;
- c) se presente, deve essere evidenziato il rischio che l'investitore possa incorrere in una perdita totale o parziale del capitale investito e, qualora la responsabilità dell'investitore non si limiti all'importo dell'investimento, un'avvertenza che l'investitore potrebbe incorrere in una perdita superiore al capitale investito, indicando l'entità di tale perdita potenziale;
- d) qualora sia proposto un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento;

SEZIONE II

Chi è l'emittente dei prodotti finanziari?

- i) domicilio e forma giuridica, codice LEI, ordinamento in base al quale opera e paese in cui ha sede;
- ii) attività principali;
- iii) maggiori azionisti, compreso se è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da quali soggetti;
- iv) identità dei suoi principali amministratori delegati;
- v) identità dei suoi revisori legali;

Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'emittente?

- i) le informazioni finanziarie proforma;
- ii) una breve descrizione di qualsiasi rilievo contenuto nella relazione di revisione per quanto concerne le informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati;

Quali sono i principali rischi specifici dell'emittente? (breve descrizione dei fattori di rischio più significativi specifici dell'emittente)

SEZIONE III

Quali sono le principali caratteristiche del prodotto finanziario? (breve descrizione del prodotto finanziario offerto al pubblico)

- i) tipologia, classe e codice ISIN;
- ii) se presente indicare la valuta, il valore nominale e la durata del prodotto finanziario;
- iii) diritti connessi al prodotto finanziario;

Dove saranno negoziati i prodotti finanziari? (mercati nei quali i prodotti finanziari vengono o verranno scambiati)

Ai prodotti finanziari è connessa una garanzia?

- i) una breve descrizione della natura e della portata della garanzia;
- ii) una breve descrizione del garante, compreso il codice LEI;
- iii) le informazioni finanziarie chiave pertinenti per valutare la capacità del garante di adempiere ai propri obblighi derivanti dalla garanzia; e
- iv) una breve descrizione dei fattori di rischio più significativi specifici del garante contenuti nel prospetto;

Quali sono i principali rischi specifici dei prodotti finanziari? (breve descrizione dei fattori di rischio più significativi e specifici del prodotto finanziario)

SEZIONE IV

A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto? (i termini generali, le condizioni e il calendario previsto dell'offerta, etc. oltre a una stima delle spese totali legate all'emissione e/o all'offerta, inclusi i costi stimati imputati all'investitore dall'emittente o dall'offerente)

Chi è l'offerente? (una breve descrizione dell'offerente dei prodotti finanziari, compresi il domicilio e la forma giuridica, l'ordinamento in base al quale opera e il paese in cui ha sede);

Perché è redatto il presente prospetto? (breve descrizione delle ragioni per l'offerta). Si consideri la possibilità di sviluppare i seguenti punti:

- i) l'utilizzo e l'importo stimato netto dei proventi;
- ii) un'indicazione se l'offerta è soggetta a un accordo di sottoscrizione con assunzione a fermo, indicando eventuali quote non comprese;
- iii) un'indicazione dei conflitti di interesse più significativi che riguardano l'offerta.

NOTA INFORMATIVA SUI TITOLI

I. Statistiche relative all'offerta e calendario previsto

L'obiettivo è fornire le informazioni essenziali riguardanti l'organizzazione dell'offerta e di segnalare le principali date relative a tale offerta.

A. Statistiche relative all'offerta

B. Metodo e calendario previsto

II. Informazioni sui prodotti finanziari

L'obiettivo è fornire informazioni sui prodotti finanziari oggetto della sollecitazione all'investimento

A. Una descrizione della tipologia e della classe dei titoli oggetto della sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari

B. Valuta in cui sono emessi i prodotti finanziari

C. Rango dei prodotti finanziari nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, ove applicabile, informazioni sul livello di subordinazione dei prodotti finanziari e l'impatto potenziale sugli investimenti in caso di risoluzione

D. Descrivere la politica in materia di pagamento di dividendi, eventuali disposizioni presenti in materia di interessi da corrispondere o una descrizione del sottostante comprensiva del metodo usato per mettere in relazione il sottostante e il tasso, nonché l'indicazione di dove poter ottenere informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità

E. Una descrizione degli eventuali diritti connessi ai prodotti finanziari, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio

III. Fattori di rischio connessi ai prodotti finanziari offerti

L'obiettivo è di presentare i fattori di rischio specifici e rilevanti rispetto ai prodotti finanziari offerti.

I fattori di rischio devono essere presentati in ordine di rilevanza e le descrizioni devono essere chiare e specifiche (non generiche). Le categorie di fattori di rischio a cui fare riferimento potrebbero essere: Rischi connessi alla natura dei titoli, Rischi connessi al sottostante, Rischi connessi al garante o alla garanzia, Rischi connessi all'offerta.

V. Interessi degli esperti

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti le operazioni che la società ha concluso con esperti o consulenti impiegati su base non continuativa.

VI. Dettagli dell'offerta

L'obiettivo è fornire informazioni riguardanti l'offerta dei prodotti finanziari, il piano di ripartizione e le questioni collegate.

A. Informazioni generali sull'offerta relative almeno a:

- Denominazione del prodotto finanziario
- Codice ISIN
- Tipologia di prodotto
- Rating
- Data di emissione
- Data di rimborso
- Ammontare dell'emissione
- Prezzo di emissione
- Prezzo di rimborso
- Valuta di emissione
- Numero di titoli emessi e valore nominale unitario
- Tasso di rendimento al lordo ed al netto delle imposte
- Periodicità degli interessi
- Convenzione di calcolo
- Rimborso anticipato
- Legge di circolazione del prodotto finanziario

B. Piano di ripartizione

C. Mercati

D. Possessori di prodotti finanziari che procedono alla vendita

E. Diluizione (solo per i titoli di capitale)

F. Spese relative all'emissione

VII. Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni, previste perlopiù da disposizioni legislative, che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Controlli sui cambi

B. Avvertenza sulle conseguenze fiscali

C. Dividendi e organismi incaricati del servizio finanziario

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

- I. Identità degli amministratori, degli alti dirigenti, dei consulenti e dei revisori contabili
- L'obiettivo è individuare i rappresentanti della società e gli altri soggetti responsabili dell'offerta effettuata dalla società, vale a dire le persone responsabili della redazione del prospetto nonché quelle responsabili della revisione contabile del bilancio.
- II. Informazioni sull'emittente
- L'obiettivo è riassumere le informazioni sulla situazione finanziaria della società, sulla sua capitalizzazione e sui fattori di rischio.
- A. Dati finanziari selezionati
- B. Capitalizzazione e indebitamento
- III. Informazioni sulla società
- L'obiettivo è fornire informazioni sulle attività aziendali, sui prodotti o sui servizi prestati e sui fattori che influiscono su tali attività. Si devono inoltre fornire informazioni sull'adeguatezza e sull'idoneità degli immobili, degli impianti e dei macchinari della società, nonché sui suoi piani relativi ad incrementi o riduzioni di tali capacità in futuro.
- A. Storia e sviluppo della società
- B. Panoramica delle attività aziendali
- C. Struttura organizzativa
- D. Immobili, impianti e macchinari
- IV. Resoconto e prospettive in materia di risultato operativo e situazione finanziaria degli ultimi due esercizi
- L'obiettivo è presentare le considerazioni sui fattori che hanno influenzato la situazione finanziaria e i risultati economici della società negli ultimi due esercizi e fornire la loro valutazione sui fattori e le tendenze che si prevede possano avere ripercussioni concrete sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della società nel futuro.
- A. Risultato di gestione
- B. Liquidità e dotazione di capitale
- C. Ricerca e sviluppo, brevetti, licenze ecc.
- D. Tendenze previste

V. Fattori di rischio connessi all'emittente e alla sua attività

L'obiettivo è di presentare i fattori di rischio specifici e rilevanti legati all'emittente e alla sua attività. Le categorie di fattori di rischio a cui fare riferimento potrebbero essere: Rischi connessi alla situazione finanziaria dell'emittente, Rischi connessi all'attività operativa e al settore dell'emittente, Rischi connessi al quadro legale e normativo, Rischi connessi al controllo interno, Rischi connessi a fattori ambientali, sociali e di governance.

Si richiede inoltre di evidenziare l'evoluzione dei fattori di rischio in relazione a scenari futuri dell'attività presentati al punto precedente

VI. Amministratori, dirigenti e dipendenti

L'obiettivo è fornire informazioni sugli amministratori e i dirigenti della società, che consentano agli investitori di valutare l'esperienza, le qualifiche ed i livelli di retribuzione di tali persone, nonché il loro rapporto con la società.

- A. Amministratori e alti dirigenti
- B. Remunerazione
- C. Prassi del consiglio di amministrazione
- D. Dipendenti
- E. Azionariato

VII. Principali azionisti e operazioni concluse con parti collegate alla società

L'obiettivo è fornire informazioni sui principali azionisti e su altri soggetti che possono controllare o influenzare la società. Sono inoltre fornite informazioni sulle operazioni concluse dalla società con persone ad essa collegate e sulle condizioni di tali operazioni per stabilirne l'equità per la società stessa.

- A. Principali azionisti
- B. Operazioni con parti collegate
- C. Interessi di esperti e consulenti

VIII. Informazioni finanziarie

L'obiettivo è specificare le informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell'emittente relative agli ultimi due esercizi. Vengono fornite tutte le informazioni di natura finanziaria che si ritengono necessarie a fornire un quadro della società all'investitore.

- A. Informazioni finanziarie rilevanti

B. Modifiche rilevanti ai principi contabili utilizzati per la redazione dei bilanci

IX. Informazioni supplementari

L'obiettivo è fornire informazioni che non figurano in altre parti del prospetto.

A. Capitale azionario

B. Statuto e atto costitutivo

C. Principali contratti

D. Pareri di esperti

E. Documenti accessibili al pubblico

F. Informazioni accessorie

Allegato IV

MODULO DI ADESIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRODOTTO FINANZIARIO

“ _____ ” (il “prodotto finanziario”)

Io sottoscritto/a _____ nato/a il
_____ a _____
e residente a _____ in

DICHIARO

di aver ricevuto copia integrale del prospetto informativo del prodotto finanziario (consultabile anche sul sito internet dell'Offerente);

DICHIARO

di aver preso coscienza delle norme regolamentari che disciplinano il prodotto, delle sue caratteristiche, e dei rischi assunti investendo nel presente prodotto finanziario;

PRENDO ATTO

che il parametro individuato per determinare il rendimento possa determinare a scadenza, in tutto od in parte il mancato rimborso del capitale investito e quindi la possibilità che a scadenza il capitale non possa interamente essere restituito;

PRENDO ATTO

- che la presente adesione e il relativo impegno di versamento del controvalore del prodotto finanziario è irrevocabile ferma restando la facoltà di recedere entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del presente modulo, o dall'eventuale pubblicazione obbligatoria di supplemento al prospetto informativo, dandone comunicazione all'indirizzo in calce;
- che il recesso avverrà senza spese qualora la notizia di recesso pervenga all'Offerente prima della data di regolamento, mentre avverrà con l'applicazione di spese totali pari ad Euro _____ così suddivise (specificare analiticamente le spese affrontate dal sottoscrittore), qualora la notizia di recesso pervenga all'Offerente dopo la data di regolamento.

RICHIEDE

di sottoscrivere il prodotto finanziario per un valore nominale complessivo di Euro _____, al
prezzo di emissione di Euro _____ pari a nominali Euro _____,

Repubblica di San Marino, li ____/____/____

In Fede.

Per il recesso inviare comunicazione scritta tramite raccomandata AR a:

indicando la modalità e gli estremi di conto corrente bancario per la restituzione delle somme dovute.